



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 11/01/2017

N. 00008/2017 REG.PROV.CAU.
N. 03233/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3233
del 2016, proposto da:

“ditta Analisi Cliniche Dott. Pace Letizia &
C. s.a.s.”, Centro Diagnostico dott.ssa
Alongi di Caponnetto Maria & C. s.a.s., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Girolamo **Rubino** e Lucia **Alfieri**, con
domicilio eletto presso lo studio legale
Rubino in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

la Presidenza della Regione Siciliana;
l'Assessorato della Salute della Regione
Siciliana;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati; l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dell'Assessore alla Sanità n. 1874/2016 pubblicato sulla GURS in data 7.10.2016 parte I n.43 con cui è stato disciplinato il sistema di aggregazione dei laboratori di analisi in Sicilia, ed è stata individuata la soglia minima di prestazioni eseguite quale requisito imprescindibile per ottenere l'accreditamento, per l'effetto facendo obbligo alle AA.SS.PP di remunerare e contrattualizzare solo le strutture in regola con la nuova normativa e prevedendo, altresì, la decadenza automatica dall'accreditamento nel caso di omessa presentazione, entro il termine perentorio di 60 gg decorrenti dalla pubblicazione del decreto, di formale istanza di aggregazione al fine di confluire in una aggregazione già esistente o crearne una nuova;
- dell'allegato A al suddetto decreto, nella parte in cui si individuano le procedure e le

modalità di aggregazione tra laboratori di analisi;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziali, ivi compresi:

il decreto Ass. sanità n. 1006 del 20.06.2014 con cui è stato parzialmente modificato il testo degli artt. 3 e 7 del D.A n.1629/2012 in esecuzione delle sentenze nn. 2343 e 2345 del 3.12.2013 rese da codesto ecc.mo Tar Palermo, sez. I;

il decreto Assessoriale n.1629/2012 con cui è stata introdotta la soglia minima di prestazioni e l'obbligo di accorpamento delle strutture al di sotto di tale soglia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare n. 1396/2016;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017, i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto che:

- ad una sommaria cognizione, la censura sulla insufficienza del termine per il compimento delle attività previste dall'allegato A del decreto impugnato presenta profili di *fumus boni iuris*, come, peraltro, già rilevato dalla Sezione (v. ordinanze n. 1362/2016 e n. 1363/2016); e ciò, anche tenendo conto del diverso (e più ampio) termine (gg. 90) assegnato alle aggregazioni già esistenti per inoltrare la documentazione (v. terzo motivo);

- le altre censure dedotte meritano un approfondimento nella più appropriata sede dell'esame di merito del ricorso;

- l'efficacia del provvedimento impugnato potrebbe determinare un danno grave ed irreparabile per i ricorrenti, in virtù delle conseguenze previste in caso di inottemperanza alle prescrizioni ivi indicate;

Ritenuto, pertanto, che:

- va accolta l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, va sospesa l'efficacia del decreto n. 1874/2016;

- va fissata la data della discussione del ricorso nel merito;

- le spese della presente fase di giudizio vengono poste a carico del resistente Assessorato e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, accoglie la domanda cautelare proposta nel presente ricorso e, per l'effetto, sospende l'efficacia del decreto n. 1874/2016.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 aprile 2017, ore di rito.

Condanna l'Assessorato regionale resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida, in favore di parte ricorrente, in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere,

Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo

Referendario

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)